

**Avvocatura dello Stato
Via degli Arazzieri, 4
50129 Firenze**

CT 1716/18
Avv. Gambini

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sezione Lavoro

Ricorso in appello

**con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza di primo grado**

per

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (c.f. 80054330586), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f. 80039250487), presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, 4, è *ex lege* domiciliato (e-mail: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it; fax 055 472555)

contro

Giamberini Mariasilvia (c.f. GMBMSL66C69G702N), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Vannucci Zauli (c.f. VNNLSE80B42G628K), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in via Montecastrese, 7/9, Lido di Camaiore

e nei confronti di

Catasta Anna Rita, Appetito Anna Rita, Trifirò Sandra, Tomasi Scianò Maria Concetta, Marino Francesco, Amatore Alfonso, Solignani Manuela, Provenzano Casimiro, Chiodini Roberta, Gallo Elisabetta, Russo Giorgio, Carbonetti Rita, Bagazzini Daniela, Giuliani Giordano, Bonanno Vincenzo, Martinelli Massimo, Severi Silvia, Ammendola Mario, Carraro Manola, Giannozzi Elvira, Villa Carla, Grifone Giovanna, Carpentiero Alessandro, Giugni Paola, Varas Stefano, Guadagno Massimo, D'eredità Emma, Galgano Paola, Gravina Antonello, Luconi Trombacchi Lorenzo, Contiero Massimo, Cantilena Giovanni, Caccamo Giuseppe, Attisani Laura, Neri Luisa, Giacobbi Franco, Minghetti Maurizio, Russo Maria, Cvelbar Vanja, Zama Barbara, Maurelli Luisa, Aresta Brunella Maria, Giustini Massimo, Fortunato Raffaele Arcangelo, Ghiraldelli Raffaele, Rossini Graziella,



Ai sensi degli artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16 undecies del DL n. 179/2012, nonché dell'art. 136, comma 2 ter, del D. Lgs. 104/2010, si dichiara che la seguente copia informatica, per la quale si procede a notifica a mezzo pec, tratta con modalità telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico, reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale, è conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale

Briuglia Antonella, Baesso Claudio, Verrecchia Daniele, Lucchesi Cristian, Spada Lucia, Borri Francesca, Jesu Donatella, Colella Giovanni, Borghini Mireno, Maselli Maddalena, Incarnato Domenico, Bellucci Roberto, Mazzocchi Mauro, Lucarelli Oliva, Mercadelli Elisa, Di Maio Alix Madeleine, Giannetti Federico, Sabbatini Gloria, Stella Eleonora Maria, Colibazzi Anna, Gaggero Daniela, Pujia Gianni, Morvillo Fabrizio, Franceschini Sonia, Caruana Luca, Lami Beatrice, Mascalchi Cristina, Schioppa Gennaro, Cociancich Ezio, Sozzi Lorena, Colucci Teresa, Ceresa Davide, Manfredi Giacomo, Di Menno Di Bucchianico Massimo, Riccardi Maria, Pellegrino Alessandra, Fiorino Salvatore, Sozzi Filippo, Rubeo Silvano, Chiorrini Daniela, Mazzei Alfredo, Di Renzo Alessio, Di Silvestro Isabella, De Marco Rocco, Albertario Luca, Benin Alberto, Manca Dario, Girolamo Maria, Penna Pierluigi, Vettone Giuseppina, Guercio Alessandro, Bonetti Alessandra, Sanmartin Michele, Earp Jeffrey Ronald, Versino Francesco, Baldassarre Francesco, Ciccarelli Elisabetta, Spena Pier Raffaele, Ceccarelli Claudia, Stella Roberta, Cacciapuoti Ugo, Gentilini Maurizio, Ciprì Giovanni, Vanni Alessandro, Morgese Anita, Buscaino Carmelo, Salvador Federico, Zeppetelli Stefania, Esposito Giulio, Cistaro Danilo, Lo Grasso Giusy, Pierozzi Manuela, Stanzione Fernando, Morante Simona, Simonetti Marco, Pola Marco, Cortese Luciano, Rubeo Stefano, Perconti Giovanni, Utzeri Roberto, Montagna Fabio Antonio e tutti i controinteressati

per la riforma della **sentenza n. 59/2021 del 25.2.2021, resa “*inter partes*” dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro** (Dr. Vincenzo Turco) nella causa avente R.G. 271/2018.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Giamberini Mariasilvia, dipendente del CNR quale Collaboratore Tecnico di VI livello, ha adito il Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, per l'accertamento del proprio diritto, all'esito della procedura di selezione interna per titoli indetta dal CNR con bando n. 364.259 dell'1.6.2017 e successiva rettifica del 30.10.2017, alla progressione dal livello VI al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del CNR con decorrenza dall'1.1.2017, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'inquadramento nel superiore livello richiesto e alla



corresponsione delle relative differenze retributive e contributive oltre accessori, previa disapplicazione del provvedimento dirigenziale del CNR n. 0085357 del 29.12.2017 con cui era stata approvata la graduatoria finale della selezione interna, del bando della procedura, e di tutti gli atti della procedura, presupposti, connessi o consequenziali, lesivi degli interessi della lavoratrice.

Costituitasi ritualmente in giudizio l'Amministrazione resistente, con sentenza n. 59/2021 datata 25.2.2021 il Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, previa separazione del giudizio ex art. 279 comma 2, n. 5 c.p.c. necessitando la decisione delle domande relative alle differenze retributive di ulteriore istruttoria, all'esito di trattazione scritta dell'udienza di discussione dichiarava il diritto di Giamberini Mariasilvia alla progressione economica dal livello VI al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca a decorrere dall'1.1.2017 e condannava il CNR ad inquadrare in tal senso la ricorrente, oltre al pagamento delle spese di lite quantificate in € 8.815,00 oltre accessori.

Nei confronti della predetta sentenza, erronea e lesiva degli interessi dell'Amministrazione, propone appello l'Amministrazione scolastica in epigrafe per i seguenti

motivi

1) Con bando n. 364.259 dell'1.6.2017 (doc. 1), adottato a seguito della delibera n. 160/2016 del 21.12.2016 e successiva rettifica del 30.10.2017 (doc. 2), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha indetto una selezione interna per titoli ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 del 21.2.2012 per complessivi 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento del CNR, tra cui, per quanto di interesse, 127 posti per il passaggio dal livello VI al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca.

L'art. 4 del bando, in particolare, dopo aver previsto al comma 1 che *“le Commissioni esaminatrici ... dispongono di 100 punti, così ripartiti:*

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| <i>a) anzianità di servizio</i> | <i>punti 25</i> |
| <i>b) formazione</i> | <i>punti 10</i> |
| <i>c) titoli</i> | <i>punti 20</i> |

d) verifica dell'attività professionale svolta *punti 45”*, al comma 2 dispone che *“In conformità a quanto previsto nella sopra citata delibera n. 160/2016, nell'ambito*



della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) del comma 1, le Commissioni attribuiranno un punteggio pari a punti 6 ai candidati che abbiano conseguito un' idoneità in procedure concorsuali bandite dall'Ente a far data dal 1° gennaio 2010".

L'odierna appellata, che non aveva conseguito alcuna idoneità in precedenti procedure concorsuali, in applicazione dei criteri selettivi previsti dal bando conseguiva il punteggio di 68,31 e si collocava al 140° posto nella graduatoria, ovvero in posizione non utile per il passaggio al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, in relazione al quale vi erano 127 posti disponibili.

Adiva dunque il Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, lamentando, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 4 del bando nella parte in cui attribuisce 6 punti ai candidati che abbiano conseguito un' idoneità in procedure concorsuali bandite dall'Ente a far data dal 1° gennaio 2010, sia per violazione di legge, sia per ingiustificata discriminazione tra i candidati. Deduceva la lavoratrice, in particolare, il contrasto della predetta clausola del bando con l'art. 15, comma 7 del D.P.R. 487/94 che, fatta eccezione per le procedure concorsuali relative al comparto scuola, ha eliminato le dichiarazioni di idoneità al concorso (*"Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola"*) e la natura discriminatoria dell'attribuzione del predetto punteggio nei confronti degli altri candidati *"colpevoli unicamente di non aver partecipato a procedure analoghe in passato"*, penalizzando oltretutto i candidati più giovani (così nel ricorso introduttivo del giudizio).

Atteso che la Giamberini, ove non fosse stato attribuito il punteggio di 6 punti ai candidati che avevano conseguito l' idoneità in precedenti procedure concorsuali si sarebbe collocata in posizione utile di graduatoria (126° invece di 140°), chiedeva pertanto al Tribunale adito, disapplicata la clausola del bando ritenuta illegittima e gli ulteriori atti contrari della procedura, la dichiarazione del proprio diritto all'inquadramento richiesto per effetto della posizione utile che avrebbe occupato in graduatoria.

Con la sentenza che si impugna il Tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice *"sulla scorta della ... ragione più liquida"* affermando che la previsione dell'art. 4 comma 2 del bando *"sembra porsi in tendenziale contrasto con l'eliminazione dal sistema normativo generale del valore di "titolo" della "idoneità" conseguita in*



precedenti selezioni, conservata soltanto in via di eccezione nel settore della Scuola (cfr art. 15 comma 7, dpr 487/94). E in effetti sussiste l'implicazione in senso lato "discriminatoria" di tal genere di previsioni, giustamente osservando la ricorrente che tali previsioni creano una manifesta discriminazione rispetto ad altri candidati "colpevoli" unicamente di non aver partecipato a procedure analoghe in passato, oltretutto con penalizzazione dei candidati più giovani" (così la sentenza impugnata).

Ritiene altresì il giudice di primo grado che deve farsi riferimento alla contrattazione collettiva *"per valutare l'operato del convenuto, in quanto senza "autorizzazione" da parte della fonte collettiva il CdA non sarebbe stato legittimato ad introdurre ulteriori "titoli" o "punteggi" previsti in sede pattizia.*

Va a tal proposito premesso che la natura e l'efficacia dei cc.nn.ll. nel pubblico impiego ne implica la conoscibilità, unitamente ai relativi allegati tecnici - in attuazione del canone iura novit curia.

Va quindi ricordato che l'art. 54 del ccnl applicabile prevedeva tra i criteri "di graduazione" per la selezioni dei C.T.E.R., l'anzianità di servizio, la formazione, i titoli e la verifica dell'attività professionale svolta.

A tale proposito la "RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CCNI SULL'INDIVIDUAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO FINALIZZATO ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE DI CUI ALL'ART. 54 CCNL 21.02.2002, COME MODIFICATO DALL'ART. 8 CCNL 07.04.2006: PROCEDURE SELETTIVE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE DI LIVELLO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROFILO – DECORRENZA 1° GENNAIO DELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO" E AL RELATIVO ADDENDUM SOTTOSCRITTO IN DATA 27.12.2016" spiega che in data 27 dicembre 2016 l'ipotesi di CCNI stralcio è stata integrata con la sottoscrizione da parte dell'Amministrazione e delle sigle sindacali CISL/FIR - FLC/CGIL - UILRUA di un Addendum. Ma spiega anche che con la sottoscrizione dell'Addendum le sigle sindacali predette hanno condiviso le condizioni già espresse nel CCNI stralcio, approvato con la delibera del Consiglio di amministrazione n. 160/2016 del 21 dicembre 2016, integrando quest'ultimo [ad avviso di questo giudice esclusivamente] con l'individuazione, all'interno del Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio relativo al personale appartenente ai livelli dal IV all'VIII, dell'ulteriore somma di € 240.349,72 da destinare alla copertura di 118 posizioni ai sensi dell'art. 54 CCNL



21.02.2002. Aggiunge la relazione che “Il contratto integrativo stralcio è stato sottoscritto per dare attuazione alle progressioni di livello nei profili previste dall’art. 54 del CCNL sottoscritto in data 21.02.2002, come modificato dall’art. 8 del CCNL 07.04.2006 e dall’art. 4 del CCNL sottoscritto in data 13.05.2009. Secondo il dettato dell’articolo richiamato tali progressioni sono attuate attraverso procedure selettive riservate al personale interno secondo i requisiti di accesso e di valutazione descritti nello stesso articolo 54. Il comma 6 dell’articolo citato, come modificato dall’art. 8 comma 2, del CCNL 07.04.2006 prevede la possibilità di definire in sede di contrattazione integrativa con le OO.SS. i criteri generali di valutazione ma in assenza di un accordo specifico sono utilizzati i criteri stabiliti nell’art. 54, comma 5 (anzianità di servizio, formazione, titoli, verifica dell’attività professionale svolta)”.

Dunque, la procedura prevista per la selezione ex art. 54 c.c.n.l., per quanto riguarda i criteri selettivi, contempera tali criteri alla normativa vigente in materia di valorizzazione del merito e delle professionalità prevedendo: - anzianità 35% - formazione 10% - titoli 20% - verifica dell’attività professionale 35%. E si aggiunge nella relazione che “nella formulazione del giudizio il Direttore/Dirigente terrà conto, tra l’altro, anche dei seguenti indicatori: 1) grado di responsabilità, di coordinamento e di autonomia; 2) qualità delle prestazioni; 3) capacità di proporre soluzioni innovative; 4) capacità di relazionarsi con l’utenza esterna ed interna).

Il riferimento all’idoneità riconosciuta in concorsi precedenti non è dunque legittima, e anche quando la si ritenesse tale essa esorbiterebbe sul piano quantitativo (visto il numero dei punti in confronto alla pesatura degli altri indici) dalla razionalità, rendendo quindi illegittima in via derivata tutta la sequela procedimentale” (così la sentenza impugnata).

Gli assunti non sono condivisibile la decisione è erronea.

Sotto il primo profilo, deve infatti rilevarsi in primo luogo che appare **inammissibile la disapplicazione del secondo comma dell’art. 4 del bando** che prevede l’attribuzione di 6 punti per l’idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali, con la quale **il giudice di primo grado si è in buona sostanza sostituito all’Amministrazione-datore di lavoro nell’esercizio della discrezionalità che le appartiene, modificando nel merito la disciplina di dettaglio contenuta nel bando dell’Amministrazione relativamente ai criteri di attribuzione dei punteggi adottati nella procedura selettiva nel rispetto delle disposizioni pattizie.**



Tale operazione deve tuttavia ritenersi preclusa al giudice ordinario, che non può intromettersi nelle scelte di merito dell'attività dell'Amministrazione: come riconosciuto anche dalla Suprema Corte in materia di concorsi pubblici, *“per aversi eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dell'invasione da parte del giudice amministrativo della sfera di competenza dell'autorità amministrativa, è necessario che il giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto, ovvero, nella sua decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità. In particolare, le valutazioni tecniche delle commissioni giudicatrici di esami o concorsi pubblici sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per manifesta illogicità del giudizio tecnico o travisamento di fatto in relazione ai presupposti del giudizio medesimo, senza che ciò comporti eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo”* (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 13.5.2020, n. 8844).

Il giudice di primo grado, pertanto, rilevato il contrasto solamente *“tendenziale”* (peraltro inesistente, come si va ad esporre), del comma 2 dell'art. 4 del bando *“con l'eliminazione dal sistema normativo generale del valore di “titolo” della “idoneità” conseguita in precedenti selezioni, conservata soltanto in via di eccezione nel settore della Scuola (cfr art. 15 comma 7, dpr 487/94)”* e l'implicazione solamente *“in senso lato “discriminatoria” di tal genere di previsioni”* non avrebbe dovuto concludere per la illegittimità della clausola del bando, trattandosi di una valutazione che non si fonda su di una accertata puntuale illegittimità della stessa, ma su di una (peraltro insussistente) semplice *“disarmonia”* della stessa rispetto alle tendenze espresse dall'ordinamento.

Erroneamente ed in violazione dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E, dell'art. 63, comma 1, del D.lgs. 165/01 e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, pertanto, il giudice di primo grado pur non avendo ravvisato alcuna puntuale violazione del dato normativo o alcuna condotta costituente vera e propria discriminazione ha disapplicato l'art. 4 comma 2 del bando, sostituendosi in buona sostanza all'Amministrazione ed eliminando un criterio di valutazione ritenuto essenzialmente, più che illegittimo, “inopportuno”.



Al contrario, il Tribunale, non ravvisando un insanabile contrasto tra la clausola del bando in discussione e l'art. 15, comma 7, D.P.R. 487/94, né alcuna condotta propriamente qualificabile come discriminatoria, avrebbe dovuto ritenere legittimo il bando e rigettare le domande della lavoratrice non collocatasi in posizione utile di graduatoria in applicazione dei criteri di valutazioni previsti dalla *lex specialis* della procedura selettiva.

A corroborare tale conclusione, deve altresì evidenziarsi che, come sopra accennato, **il secondo comma dell'art. 4 del bando che prevede l'attribuzione di 6 punti per l'idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali bandite dal medesimo ente in realtà non si pone in contrasto con il disposto dell'art. 15, comma 7, D.P.R. 487/94**, che dispone che *“le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola”*.

Deve infatti evidenziarsi in primo luogo che è assai dubbio che il disposto della norma in esame si applichi a procedure, come quella in esame, non finalizzate all'assunzione di personale o alla novazione del rapporto di lavoro già esistente, tra l'altro non soggette alla giurisdizione del giudice ordinario ma a quella del giudice amministrativo, ma a selezioni interne finalizzate a passaggi di livello nel medesimo profilo: è evidente che la disciplina del D.P.R. 487/94 e dell'art. 15 in particolare presuppone procedure concorsuali vere e proprie e non atti di gestione paritetici della P.A.-datore di lavoro. Nessun contrasto sarebbe dunque ravvisabile tra la clausola del bando in esame e l'art. 15 del D.P.R. 487/94, non applicabile al caso di specie e dettato unicamente con riferimento a procedure concorsuali: **la ratio dell'art. 15 è con ogni evidenza quella di evitare dichiarazioni di idoneità al concorso finalizzate ad assunzioni oltre ai limiti di efficacia delle graduatorie dei vincitori prevista nella prima parte del medesimo comma 7 dell'art. 15, e non quella di togliere ogni rilevanza giuridica sotto qualsiasi profilo all'idoneità raggiunta da un candidato in una procedura concorsuale.**

Tale *ratio* non ricorre invece con riferimento a procedure interne finalizzate a mere progressioni stipendiali, come nel caso in esame, nelle quali non viene in rilievo



l'esigenza di evitare successive assunzioni oltre ai limiti di efficacia delle graduatorie dei vincitori: al contrario, **il conseguimento dell'idoneità in precedenti procedure concorsuali bandite dal medesimo ente, costituendo positiva valutazione dei requisiti per l'impiego del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, ben può essere valutata nella sua realtà fattuale alla stregua di un "titolo" valutabile al medesimo fine nell'ottica di una progressione di livello.**

Nessun contrasto appare pertanto ravvisabile tra l'art. 15, comma 7, del D.P.R. 487/94 e l'art. 4, comma 2 del bando, che, a meri fini di progressioni di livello, attribuisce un punteggio al candidato che abbia superato una precedente procedura concorsuale bandita dal medesimo ente.

E nemmeno, si noti, può affermarsi *“l'implicazione in senso lato “discriminatoria” di tal genere di previsioni, giustamente osservando la ricorrente che tali previsioni creano una manifesta discriminazione rispetto ad altri candidati “colpevoli” unicamente di non aver partecipato a procedure analoghe in passato, oltretutto con penalizzazione dei candidati più giovani”* (così la sentenza impugnata): è appena il caso di osservare che tale previsione è applicabile a tutti i candidati e che, come sopra esposto, l'aver conseguito l'idoneità in precedenti procedure concorsuali bandite dal medesimo datore di lavoro dimostra che il lavoratore ha dato prova in precedenza del possesso dei requisiti per l'impiego, elemento senza dubbio valutabile alla stregua di un “titolo” avente la medesima valenza nell'ottica di una progressione di livello (o una valenza addirittura superiore in quanto riconosciuta dal medesimo datore di lavoro).

E' ovvio poi che, a ragionare diversamente, qualsiasi attribuzione di punteggio correlata a titoli risulterebbe *“in senso lato discriminatoria”* nei confronti di soggetti più giovani (che hanno avuto meno tempo di procurarsi detti titoli) o di soggetti “colpevoli” unicamente di non aver conseguito detti titoli in passato.

Il secondo comma dell'art. 4 del bando, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado non può ritenersi né illegittimo per contrasto con l'art. 15, comma 7, del D.P.R. 487/94 (erroneamente applicato dal Tribunale), né discriminatorio, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto disapplicarlo e avrebbe dovuto respingere le domande della lavoratrice stante la correttezza del punteggio attribuitole in base alle previsioni del bando e del conseguente posto non utile occupato in graduatoria.



2) La sentenza impugnata è erronea altresì nella parte sopra riportata in cui il Tribunale ha ritenuto contrastante la clausola di cui all'art. 4 comma 2 del bando con le disposizioni contrattualcollettive che regolavano la procedura selettiva (contrasto, si noti, nemmeno dedotto dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo del giudizio), non sussistendo in realtà alcun contrasto ed avendo l'Amministrazione applicato correttamente le disposizioni pattizie.

L'art. 54, comma 6, del CCNL del 21.2.2002, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 7.4.2006 (doc. 4), per quanto di interesse dispone che ***“I criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60 giorni, si applicano i criteri generali di cui al comma 5”***.

Il comma 5, per quanto di interesse, dispone che *“La graduazione, su base cento, è effettuata come segue: [...] C. collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di amministrazione:*

- a) Anzianità di servizio: 25%*
- b) Formazione: 10%*
- c) Titoli: 20%*
- d) Verifica dell'attività professionale svolta: 45%”* (doc. 3).

Nella deliberazione n. 160/2016 del 21.12.2016 del CNR (doc. 5) viene deliberato *“di approvare l'allegata ipotesi di contratto integrativo stralcio su “Individuazione ed utilizzo del fondo per il trattamento economico finalizzato alle progressioni economiche di cui all'art. 54 CCNL 21.02.2002, come modificato dall'art. 8 CCNL 07.04.2006: Procedure selettive per le progressioni economiche di livello nell'ambito dello stesso profilo – Decorrenza 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione dell'accordo” che costituisce parte integrante della presente delibera”* (punto 1) e *“di formulare il bando di selezione per le progressioni di cui all'art. 54 del CCNL 21.02.2002 prevedendo all'interno dei titoli valutabili che l'eventuale possesso di idoneità acquisita in seguito alla partecipazione a procedure concorsuali bandite dall'Ente dal 1° gennaio 2010, possa essere quantificata in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%”* (punto 5); nel contratto integrativo allegato alla deliberazione con riferimento ai criteri di selezione da utilizzare nella procedura viene pattuito quanto segue: *“Per tale procedura selettiva verranno utilizzati i criteri generali di selezione previsti dall'art. 54 del CCNL 21.02.2012 contemperati alla normativa vigente in materia di valorizzazione*



del merito e della professionalità acquisita. A tal fine la Commissione, che verrà appositamente nominata, dovrà valutare i candidati sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità 35%*
- b) formazione 10%*
- c) titoli: 20%*
- d) verifica dell'attività professionale svolta: 35%.*

Nella formulazione del giudizio il Direttore/Dirigente tenuto conto della prestazione resa o non resa, considererà anche i seguenti indicatori: 1) grado di responsabilità, di coordinamento e di autonomia; 2) qualità delle prestazioni; 3) capacità di proporre soluzioni innovative; 4) capacità di relazionarsi con l'utenza esterna ed interna” (doc. 5).

Il giudice di primo grado, richiamata la predetta disciplina pattizia ed, in particolare, il contratto integrativo da ultimo richiamato, *“approvato con la delibera del Consiglio di amministrazione n. 160/2016 del 21 dicembre 2016, integrando quest'ultimo [ad avviso di questo giudice esclusivamente] con l'individuazione, all'interno del Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio relativo al personale appartenente ai livelli dal IV all'VIII, dell'ulteriore somma di € 240.349,72 da destinare alla copertura di 118 posizioni ai sensi dell'art. 54 CCNL 21.02.2002”* (così la sentenza impugnata), ha ritenuto che i criteri selettivi utilizzabili fossero esclusivamente quelli indicati dalle predette fonti pattizie ed escluso che la delibera del CNR ed il bando emanato sulla base della stessa potessero integrare le predette disposizioni pattizie con la previsione dell'attribuzione di un punteggio pari a 6 punti per il possesso di un'idoneità acquisita all'esito di precedenti procedure concorsuali bandite dall'ente, concludendo che *“Il riferimento all'idoneità riconosciuta in concorsi precedenti non è dunque legittima, e anche quando la si ritenesse tale essa esorbiterebbe sul piano quantitativo (visto il numero dei punti in confronto alla pesatura degli altri indici) dalla razionalità, rendendo quindi illegittima in via derivata tutta la sequela procedimentale”* (così la sentenza impugnata).

La decisione, oltre che a sconfinare con ogni evidenza nel merito delle valutazioni riservate all'Amministrazione-datore di lavoro nella parte in cui ritiene eccessivo rispetto agli altri indici (senza nemmeno chiarire per quale ragione) ed irragionevole il punteggio attribuito per l'idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali (sul punto, si rimanda a quanto esposto al punto precedente), è **erronea e contrastante con**



le stesse disposizioni pattizie richiamate dal giudice di primo grado: deve infatti evidenziarsi che in base all'art. 54, comma 6, del CCNL del 21.2.2002, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 7.4.2006, *“i criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili sono oggetto di contrattazione integrativa”*: sono soltanto, come è logico, i **criteri generali** per le selezioni a dover essere oggetto di contrattazione integrativa, e **non l'intero contenuto del bando ed il dettaglio dei punteggi e dei titoli valutabili**.

E l'Amministrazione ha rispettato i criteri pattuiti (a) anzianità 35%; b) formazione 10%; c) titoli 20%; d) verifica dell'attività professionale svolta: 35%), limitandosi a prevedere e specificare nel bando, secondo la discrezionalità propria dell'Amministrazione-datore di lavoro, che *“nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) del comma 1, le Commissioni attribuiranno un punteggio pari a punti 6 ai candidati che abbiano conseguito un'idoneità in procedure concorsuali bandite dall'Ente a far data dal 1° gennaio 2010”* (così l'art. 4, comma 2): semplicemente, **l'Amministrazione ha ritenuto di specificare i criteri generali pattuiti inserendo tra i titoli valutabili nella procedura anche l'idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali**.

Nessun contrasto sussiste, pertanto, tra le disposizioni contrattualcollettive, che, come espressamente pattuito, si limitano a stabilire *“i criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili”* (così l'art. 54, comma 6, del CCNL del 21.2.2002, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 7.4.2006), e l'art. 4, comma 2 previsto dal bando, che di tali **criteri generali, pienamente rispettati dall'Amministrazione**, costituisce una specificazione.

Erroneamente ed in contrasto con il disposto dell'art. 54, comma 6, del CCNL del 21.2.2002, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 7.4.2006, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto contrastante l'integrazione della disciplina pattizia da parte dell'Amministrazione con l'inserimento tra i titoli valutabili ai sensi della deliberazione n. 160/2016 e dell'art. 4 comma 2 del bando dell'idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali bandite dal medesimo ente con attribuzione di un punteggio pari a sei punti, quando, essendo state pienamente rispettati i criteri generali pattuiti, avrebbe dovuto ritenere legittimo il disposto dell'art. 4 comma 2 del bando e, conseguentemente, rilevata la correttezza e legittimità dei punteggi attribuiti ai candidati e la posizione non utile in graduatoria conseguita da Giamberini Mariasilvia, avrebbe dovuto rigettare le



domande proposte dalla stessa nei confronti del CNR.

3) In via subordinata, quand'anche i precedenti motivi di appello fossero rigettati, si chiede la **riforma della sentenza impugnata nella parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, quantificate nel dispositivo della sentenza in € 8.815,00, oltre a spese generali, IVA e CPA.**

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, appaiono infatti ricorrere i requisiti per la compensazione delle spese di lite (quanto meno parziale) ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. (che, come è noto, dispone che “*Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero*”): non pare dubbio infatti che venga in rilievo una **questione di assoluta novità, in cui viene disapplicata una clausola del bando della procedura selettiva con l'effetto di modificare i criteri di attribuzione dei punteggi e si pone il problema della compatibilità con l'ordinamento vigente dell'attribuzione di un punteggio per l'idoneità raggiunta in precedenti procedure concorsuali**, sulla quale non si reperiscono pronunce giurisprudenziali.

Tali circostanze possono essere quanto meno annoverate tra le “*altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ivi in precedenza tassativamente contemplate a seguito delle modifiche di cui all'art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. in L. 10 novembre 2014, n. 162*” che in base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale giustificano la compensazione delle spese di lite.

La condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in applicazione rigida del criterio della soccombenza applicato nella sentenza di primo grado (che, oltre tutto, non ha definito integralmente il giudizio, che prosegue innanzi al Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, per la quantificazione delle differenze retributive, con possibile ulteriore condanna in punto di spese) appare pertanto del tutto iniqua ed ingiustamente gravosa per il CNR; la sentenza impugnata dovrà dunque essere riformata sussistendo i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. e alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale per la compensazione integrale (o, in subordine, quanto meno



parziale) delle spese di lite del giudizio di primo grado, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.

Istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado

L'Amministrazione appellante, con pronuncia resa nei confronti dei candidati controinteressati che hanno partecipato alla procedura selettiva, è stata condannata a riconoscere alla Giamberini l'inquadramento al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca all'esito di una parziale modifica dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nella procedura per la progressione stipendiale, con la conseguenza che per dare esecuzione integrale alla sentenza dovrebbe essere stilata una nuova graduatoria sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti nella sentenza impugnata.

E' evidente il pregiudizio sotto il profilo organizzativo che si verrebbe a creare per effetto della compilazione di una nuova graduatoria, all'esito della quale dovrebbero essere rideterminati i vincitori della procedura selettiva con le relative conseguenze circa l'inquadramento dei lavoratori e la restituzione delle eventuali differenze retributive indebitamente percepite da candidati non collocatisi in posizione utile nella nuova graduatoria.

Si fa pertanto istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 431 c.p.c.

Istanza per l'autorizzazione alla notifica ai controinteressati in forme particolari ex artt. 150 e 151 c.p.c.

Nel giudizio di primo grado sono stati ritenuti controinteressati tutti i dipendenti del CNR che hanno partecipato alla progressione dal livello VI al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca indetta con bando n. 364.259 collocatisi in posizione antecedente a Giamberini Mariasilvia e la ricorrente ha rivolto al Tribunale adito istanza di autorizzazione alla notifica a questi del ricorso introduttivo ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c., atteso che il numero dei controinteressati rendeva sostanzialmente impossibile, o comunque eccessivamente gravosa, la notifica nelle forme ordinarie, anche in considerazione della natura nazionale della graduatoria.

In particolare, è stata richiesta l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito *web* del CNR del ricorso e del relativo decreto



di fissazione udienza, come già concesso dalla giurisprudenza amministrativa e da talune pronunce del giudice ordinario, nei seguenti termini:

“Voglia autorizzare ... a procedere con la notificazione ai controinteressati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione, sul sito web istituzionale del C.N.R., dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;

b) nome del ricorrente e indicazione dell’amministrazione intimata;

c) indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come “i dipendenti del CNR che hanno partecipato alla progressione dal livello VI al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del CNR collocatisi in posizione antecedente alla signora Mariasilvia Giamberini nella graduatoria di cui al provvedimento dirigenziale del C.N.R. Prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 29/12/2017, relativo alla selezione interna per titoli, indetta con bando n. 364.259 dell’1.06.2017 ai sensi dell’art. 54 del CCNL 1998-2001 del 21.02.2012 e che sarebbero sorpassati in caso di accoglimento del ricorso”;

d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, ovvero secondo le diverse modalità ritenute opportune dal Giudice.

Il tutto, disponendo altresì espressamente l’esclusione della necessità di procedere anche alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.

Atteso che il Tribunale con provvedimento emesso all’udienza del 4.7.2018 ha concesso l’autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione, considerato che nessuno dei controinteressati risulta essersi costituito in giudizio, si richiede all’intestata Corte di Appello e al Presidente della stessa l’autorizzazione a provvedere alla notifica del presente ricorso in appello e del relativo decreto di fissazione udienza ai controinteressati in epigrafe indicati con analogo mezzo, mediante pubblicazione sul sito *web* del CNR.

Per i predetti motivi, il CNR, come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all’intestata Corte di Appello affinché la stessa voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata e previa



fissazione della camera di consiglio per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 431 c.p.c. nonché dell'udienza di discussione, autorizzata la notifica ai controinteressati nelle forme di cui agli artt. 150 e 151 c.p.c. come da istanza sopra formulata, in accoglimento dell'appello proposto e previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, respingere le domande proposte da Giamberini Mariasilvia nei confronti del CNR; in subordine dichiarare compensate le spese del giudizio di primo grado.

Vinte le spese.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile, che il contributo unificato è pari ad € 388,50 e che le spese sono prenotate a debito ex art. 158 D.P.R. 115/02. Materia lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

Si fa riserva di depositare il fascicolo di parte del giudizio di primo grado e si depositano la sentenza impugnata, n. 59/2021 del Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, ed i seguenti documenti:

- 1) bando n. 364.259 dell'1.6.2017 del CNR;
- 2) decreto di rettifica del bando;
- 3) CCNL Comparto Ricerca del 21.2.2002;
- 4) CCNL Comparto Ricerca del 7.4.2006;
- 5) deliberazione n. 160 del 21.12.2016.

Firenze, 29.3.2021

L'Avvocato dello Stato
Michele Gambini

